Intesa su richiesta proroga Contratto di Solidarietà ex art. 22bis D.Lgs. 148/2015 per U.P. Roma

IPOTESI DI ACCORDO

Roma, 25/11/2026

tra

TIM S.p.A. rappresentata dai dott. Giovanni Pipita e Mariano Fraioli

e

le Organizzazioni Sindacali Nazionali SLC-CGIL, FISTel-CISL, UGL Telecomunicazioni

Premesso che

- in data 25/11/2026, le parti hanno sottoscritto una ipotesi di accordo relativa all'applicazione del Contratto di Solidarietà ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera c), e comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015 (di seguito, il "*Contratto*"), finalizzato alla gestione di un'eccedenza complessiva pari a n. 1.730 lavoratori espressi in Full-Time Equivalent ("FTE") e applicabile a un numero massimo di n. 11.749 lavoratori ripartiti tra n. 16 unità produttive aziendali;
- il *Contratto* trova applicazione, per le unità produttive Napoli, Venezia, Genova, Cagliari, Milano, Palermo, Torino, Bari, Firenze, Bologna, Catanzaro, Trento, Pescara, Ancona e Trieste, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027;
- per l'Unità Produttiva Roma (di seguito, "*UP Roma*"), sulla quale sono stati computati in via accentrata i periodi di integrazione salariale fruiti anteriormente al 16 luglio 2025, la capienza residua nel cd. *quinquennio mobile* è di 3,76 mesi, così come risultante dalla piattaforma INPS OMNIA, funzionalità "Mesi residui CIG quinquennio"; conseguentemente, il *Contratto* trova applicazione - solo per tale Unità Produttiva - dal 1° gennaio 2027 al 24 aprile 2027, nei limiti della predetta capienza;
- le parti, nel *Contratto*, hanno espressamente convenuto che, qualora al termine del periodo coperto dalla residua capienza nel *quinquennio mobile* per la *UP Roma* permanesse, in tutto o in parte, l'eccedenza già dichiarata, sarebbe stata valutata e attivata, ricorrendone tutti i presupposti di legge e nei limiti delle risorse disponibili, la procedura per la proroga del trattamento ai sensi dell'art. 22bis del D.Lgs. n. 148/2015 al fine di assicurare l'omogeneità di gestione e la continuità dello strumento conservativo sull'intero perimetro aziendale per l'intero anno 2027;
- l'art. 22-bis del D.Lgs. n. 148/2015 consente, alle condizioni ivi previste, la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale Contratto di Solidarietà sino a un massimo di ulteriori 12 mesi, previa stipula di apposito accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la partecipazione della Regione interessata; l'accesso alla misura presuppone, tra l'altro, la rilevanza economica strategica dell'impresa anche a livello regionale, la presenza di rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, la permanenza almeno parziale dell'esubero già dichiarato e la presentazione di un piano di gestione volto alla salvaguardia occupazionale, recante specifiche azioni di politica attiva concordate con la regione interessata;
- le parti rilevano il permanere delle criticità strutturali e organizzative legate al processo di trasformazione industriale e tecnologica della società, nonché della conseguente eccedenza di personale anche presso l'*UP Roma*, rendendosi pertanto necessario

assicurare continuità all'applicazione del Contratto di Solidarietà per la frazione d'anno compresa tra il 25 aprile 2027 e il 31 dicembre 2027, riallineando così la scadenza di applicazione dell'ammortizzatore sociale applicato nella *UP Roma* a quella delle restanti 15 Unità Produttive;

- la presente intesa ha natura programmatica e disciplina gli impegni delle parti propedeutici alla stipula dell'accordo governativo; l'effettiva applicazione della proroga per la *UP Roma* resta subordinata al perfezionamento della procedura e all'adozione del decreto ministeriale di autorizzazione.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.
2. Le parti si impegnano reciprocamente, laddove permanga una situazione di esubero occupazionale, ad attivare la procedura finalizzata alla richiesta di proroga, ai sensi dell'art. 22bis del D.Lgs. n. 148/2015, del trattamento straordinario di integrazione salariale per Contratto di Solidarietà relativo alla *UP Roma*, al fine di proseguire la gestione non traumatica dell'eccedenza ancora esistente e di assicurare, ove autorizzata, la continuità del trattamento rispetto al periodo massimo già convenuto fra le parti in data 25 novembre 2026.
3. La richiesta di proroga avrà ad oggetto il periodo dal 25 aprile 2027 al 31 dicembre 2027 o la diversa data di decorrenza che dovesse emergere dalle autorizzazioni ministeriali, senza soluzione di continuità rispetto alla scadenza del trattamento disciplinato nel *Contratto* del 25/11/2026, allineando in tal modo la durata complessiva dell'ammortizzatore sociale per la UP Roma al termine finale del 31 dicembre 2027 già previsto per le altre 15 UP.
1. La proroga riguarderà i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato assegnati alla *UP Roma*, rientranti nel perimetro organizzativo del Contratto 25/11/2026, non inclusi nelle esclusioni ivi previste e in possesso dei requisiti di legge per l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale.
4. La società laddove sussista ancora una condizione di esubero attiverà la relativa procedura prescritta per l'avvio del confronto in sede ministeriale e nel rispetto delle prescrizioni di legge. Presso tale sede istituzionale le parti sin da ora assumono il reciproco impegno a sottoscrivere un'intesa volta a prorogare il contratto di solidarietà sino al 31/12/2027 concordando i medesimi termini previsti nell'intesa raggiunta in data 25 novembre 2026.
13. La presente intesa non costituisce, di per sé, titolo per la fruizione del trattamento e non anticipa le valutazioni riservate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla Regione Lazio o ad altri Enti competenti.
14. Qualora, per sopravvenute disposizioni normative o amministrative, per indisponibilità delle risorse, per mancato riconoscimento dei requisiti o per altra causa ostativa, la proroga non possa essere autorizzata in tutto o in parte, le parti si incontreranno tempestivamente per esaminare, senza obbligo di risultato e nel rispetto delle rispettive prerogative, eventuali soluzioni alternative condivise per la gestione delle eccedenze presso la *UP Roma*.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. TIM S.p.A.

SLC-CGIL

FISTel-CISL

UGL Telecomunicazioni